



Laboratorio “Diritto in Atto” (1 CFU) – a.a. 2024/2025 primo semestre

Laboratorio di didattica e di apprendimento attraverso l’analisi di atti processuali concreti, nel confronto con le professioni giuridiche

**La circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari
nella prassi forense, dello stato civile e dell’anagrafe**

Genitorialità transfrontaliera e libera circolazione nell’Unione europea
(13 dicembre 2024)

Caso n. 1

Antonio, cittadino italiano, e Carlos, cittadino spagnolo, conducono una stabile relazione affettiva dal 2018 e si sono sposati nel 2021 a Madrid, dove risiedono. Volendo realizzare il loro sogno di diventare genitori, si rivolgono ad un’agenzia specializzata con sede a Toronto, in Canada, per una consulenza sul possibile ricorso ad una gestazione per altri.

Dopo alcuni mesi di riflessione, nel 2023 intraprendono questo percorso e a maggio 2024 nasce a Toronto, da madre surrogata, una bambina, Maria, che è figlia biologica di Antonio.

Le autorità canadesi hanno formato un atto di nascita con indicazione del solo padre biologico (Antonio) come genitore; a seguito di ricorso giurisdizionale, tramite provvedimento del giudice canadese competente l’atto di nascita è stato rettificato con indicazione di Antonio e Carlos come genitori.

A seguito della nascita della bambina e ottenuto tale provvedimento, Antonio e Carlos si trasferiscono da Madrid a Milano, dove fissano la loro nuova residenza familiare.

Antonio e Carlos si rivolgono all’avv. Mevio perché intendono ottenere la trascrizione in Italia, nel comune di residenza, dell’atto di nascita della loro figlia Maria.

Risoluzione guidata

- Trascrizione di un atto di nascita formato all’estero con indicazione di due padri
 - ipotesi di gestazione per altri e questioni di compatibilità nell’ordinamento italiano (legge n. 40/2004);
 - possibili soluzioni adottate dall’ufficiale di stato civile (trascrizione con indicazione di due padri, e segnalazione alla Procura; trascrizione con indicazione del solo padre biologico > ricorso giurisdizionale).

Cfr. Cassazione civile, sez. unite, sent. 30 dicembre 2022, n. 38162.



**UNIVERSITÀ
di VERONA**

Dipartimento
di **SCIENZE GIURIDICHE**

PRO²
EUCITI

Jean Monnet Module 2024-2027



Funded by the
European Union

Laboratorio “Diritto in Atto” (1 CFU) – a.a. 2024/2025 primo semestre

Laboratorio di didattica e di apprendimento attraverso l’analisi di atti processuali concreti, nel confronto con le professioni giuridiche

La circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari nella prassi forense, dello stato civile e dell’anagrafe

Variazione #1

Francesca, cittadina italiana, e Fabienne, cittadina francese, conducono una stabile relazione affettiva dal 2018 e si sono sposate nel 2021 a Madrid, dove risiedono.

Nel 2023 decidono di intraprendere un progetto di genitorialità e si rivolgono ad un’agenzia specializzata per realizzare una procreazione medicalmente assistita: Francesca condurrà la gestazione grazie ad un donatore maschile anonimo.

Nel 2024 nasce il figlio, Marco, e le autorità spagnole competenti formano un atto di nascita con indicazione di entrambe come genitrici.

A seguito della nascita del bambino, Francesca e Fabienne si trasferiscono da Madrid a Milano, dove fissano la loro nuova residenza familiare.

Francesca e Fabienne si rivolgono all’avv. Mevio perché intendono ottenere la trascrizione in Italia, nel comune di residenza, dell’atto di nascita del loro figlio Marco.

Risoluzione guidata

- Trascrizione di un atto di nascita formato all’estero con indicazione di due madri
 - differenze con casistiche di gestazione per altri;
 - procedura seguita dall’ufficiale di stato civile.

Cfr. Cassazione civile, sez. I, sent. 30 settembre 2016, n. 19599.



Laboratorio “Diritto in Atto” (1 CFU) – a.a. 2024/2025 primo semestre

Laboratorio di didattica e di apprendimento attraverso l’analisi di atti processuali concreti, nel confronto con le professioni giuridiche

**La circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari
nella prassi forense, dello stato civile e dell’anagrafe**

Variatione #2

Francesca, cittadina italiana, e Fabienne, cittadina francese, conducono una stabile relazione affettiva dal 2018 e vivono insieme a Milano. Nel 2021 hanno contratto un’unione civile registrato presso il Comune di Milano.

Nel 2023 decidono di intraprendere un progetto di genitorialità e si rivolgono ad un’agenzia specializzata per realizzare una procreazione medicalmente assistita: Francesca condurrà la gestazione grazie ad un donatore maschile anonimo.

A maggio 2024 nasce a Milano il figlio, Andrea.

Francesca e Fabienne si rivolgono all’ufficiale di stato civile del comune di residenza chiedendo la formazione dell’atto di nascita di Andrea con indicazione di entrambe come genitrici. L’ufficiale di stato civile rifiuta la richiesta e Francesca e Fabienne si rivolgono all’avv. Mevio per una consulenza legale.

Risoluzione guidata

- Formazione di un atto di nascita con indicazione di due madri
 - differenze con precedenti casistiche;
 - ruolo e funzione dell’ufficiale di stato civile.

Cfr., tra le più recenti, Cassazione civile, sez. I, ord. 8 gennaio 2024, n. 511.



Laboratorio “Diritto in Atto” (1 CFU) – a.a. 2024/2025 primo semestre

Laboratorio di didattica e di apprendimento attraverso l’analisi di atti processuali concreti, nel confronto con le professioni giuridiche

**La circolazione dei cittadini europei e dei loro familiari
nella prassi forense, dello stato civile e dell’anagrafe**

Caso n. 2

Pax, originario dello Sri Lanka e residente regolarmente a Roma dal 2000, ha acquistato la cittadinanza italiana a giugno 2024.

Lui e la moglie Amal, anch’ella originaria dello Sri Lanka, hanno avuto un figlio nel 2020 e vivono insieme a Roma. Per motivi di salute della mamma di Amal, lei e il figlio tornano nel villaggio di origine nello Sri Lanka all’inizio del 2024. Nei mesi successivi, Pax effettua frequenti viaggi in Sri Lanka per stare vicino alla sua famiglia in questo momento di difficoltà. Quando Pax, nel giugno 2024, ha acquistato la cittadinanza italiana, il figlio minore si trovava nello Sri Lanka con la madre e, quindi, non coabitava con il padre, situazione che avrebbe consentito agevolmente l’acquisto della cittadinanza italiana del minore ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992.

Pax intende comunque chiedere l’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 91/1992, per il figlio minore, e si rivolge all’avv. Mevio per una consulenza legale, il quale fa presente la sussistenza di giurisprudenza favorevole.

Risoluzione guidata

- Art. 14 legge n. 91/1992
 - Requisito della stabile convivenza e interpretazione giurisprudenziale: cfr. Trib. Roma, sent. 27 febbraio 2015; Trib. Padova, decr. 27 luglio 2012.

Più ampiamente, sulla cittadinanza italiana per discendenza (art. 1 legge n. 91/1992): casistiche recenti e ipotesi di possibile “abuso” in casi di assenza di collegamento, anche minimo, con la comunità e il territorio italiano; riflessi sull’acquisto della cittadinanza europea).

Cfr. Trib. Bologna, ord. 26 novembre 2024 (questione di legittimità costituzionale).